

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE NONA**

In persona del Giudice Dr. Tommaso Marvasi ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. (omissis) del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014 vertente

TRA

FIDEIUSSORE DI SOCIETA'

-attore e opponente-

E

BANCA

-convenuta e opposta-

CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti costituite concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 7 maggio 2014, FIDEIUSSORE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. (omissis) emesso in data 6 marzo 2014 dal Tribunale di Roma, che aveva condannato la società (omissis) quale debitore principale e lo stesso (omissis) quale fideiussore a pagare alla BANCA (e per essa alla BANCA quale mandataria) la somma di €.217.493,82, oltre interessi convenzionali e spese, dovuta quale saldo passivo dei due rapporti di conto corrente n. (omissis) e n. (omissis) e quale debito residuo del finanziamento n. (omissis).

Ha esposto l'opponente che il credito non era provato, avendo la Banca prodotto gli estratti dei due rapporti di conto corrente in modo incompleto e avendo conferito i contratti di apertura dei due conti corrente e del finanziamento in copie fotostatiche, delle quali disconosceva l'autenticità della sottoscrizione; nonché che la Banca aveva violato elementari regole di correttezza e buona fede contrattuale chiudendo repentinamente i rapporti di conto corrente e chiedendo l'immediato pagamento del saldo passivo e la restituzione del finanziamento, senza nemmeno consentire alla debitrice alcun dialogo e senza rispondere alle sue proposte di ottenere ulteriore credito e di pagare in modo dilazionato.

Inoltre che la BANCA aveva applicato ai rapporti di c/c interessi non dovuti, con capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e tassi eccessivi e superiori al tasso di soglia antiusura.

Ha anche contestato l'invalidità sopravvenuta della fideiussione per violazione dell'art. 1957 cod.civ., non avendogli la BANCA mai comunicato la concessione alla debitrice di nuovo credito

nonostante fosse in stato di grave difficoltà economica. Per cui ha chiesto che fosse accertata e dichiarata l'inesistenza del debito e, comunque, del suo obbligo fideiussorio.

Si è costituita in giudizio la BANCA producendo ulteriore documentazione riguardante i rapporti di conto corrente e il finanziamento, nonché i contratti originali dei tre rapporti, e contestando la genericità e l'infondatezza delle ragioni attrici.

Nel corso, del giudizio la BANCA si è fusa con altri istituti nella BANCA.

Acquisiti documenti, la causa è stata rinviata per le conclusioni ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 1° dicembre 2015 sulle conclusioni delle parti rassegnate come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La BANCA ha prodotto in atti gli originali dei due contratti di conto corrente e del contratto di finanziamento, con le firme del legale rapp.te della società debitrice. A seguito della produzione, l'opponente signor FIDEIUSSORE non ha reiterato le contestazioni relative all'autenticità relativa alla sottoscrizioni dei contratti.

La BANCA ha pure prodotto documentazione relativa ai due rapporti di conto corrente n. (omissis) e n. (omissis) e al contratto di finanziamento n. (omissis), che indicano come si siano formati i debiti indicati. Né possono essere accolte le doglianze dell'opponente circa la scarsa comprensibilità di questi documenti, sia perché del tutto generiche sia perché la documentazione conferita, in sede di richiesta di decreto ingiuntivo e poi con l'odierno giudizio, è adeguata e congrua a dimostrare il diritto della creditrice per le somme indicate.

A fronte della produzione documentale della BANCA, l'opponente non ha mosso obiezioni specifiche, né ha indicato per quali ragioni i documenti conferiti siano insufficienti a dimostrare la sussistenza dei crediti, con particolare riferimento agli estratti del rapporto di conto corrente, al contratto di finanziamento e ai contratti di conto corrente che indicano le condizioni concordate tra le parti.

Inoltre la debitrice nel corso del rapporto non solamente ha ricevuto varie missive della BANCA indicanti la situazione debitoria e di morosità, mai contestata nell'*an* o nel *quantum*, ma ha cercato ripetutamente di avere contatti con la BANCA per definire le modalità di rientro del debito, come dichiarato dal signor FIDEIUSSORE nei propri scritti difensivi con valore confessorio, peraltro senza indicare di avere contestato la sussistenza del credito, la sua quantificazione e le modalità con le quali è stato determinato, dolendosi unicamente del silenzio da parte della BANCA che non diede riscontro alle insistenti richieste verbali della creditrice.

Del tutto generiche sono, infine, le contestazioni circa la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi sul conto, che è invece pacificamente ammessa con la sola condizione della reciprocità (ovvero che sia applicata agli interessi sia passivi che attivi sul conto corrente), che nel caso non è contestato esserci, come indicato nei contratti di conto corrente.

Nemmeno è spiegato e motivato perché non siano validi gli interessi ultralegali, che risultano applicati conformemente alle previsioni contrattuali, ovvero perché siano illegittime le altre condizioni contrattuali praticate dalla BANCA sui rapporti di conto corrente e per il finanziamento.

Per le medesime ragioni nemmeno può essere accolta la domanda di consulenza tecnica contabile, peraltro formulata dall'opponente in sede di atto di citazione ma nemmeno reiterata in sede di richieste istruttorie. Comunque parte attrice nemmeno aveva formulato specifiche e precise contestazioni circa le modalità di applicazione e determinazione degli interessi e degli altri costi imputati rapporti di c/c, per cui simile consulenza deve ritenersi inammissibile in quanto formulata

Sentenza, Tribunale di Roma, 22 giugno 2016, n. 12714

con modalità puramente esplorative, inammissibile per una ctu che deve costituire un mezzo di esame di una prova, non costituire un mezzo autonomo di acquisizione di una Prova non prodotta dalle parti.

La chiusura dei rapporti di credito da parte della BANCA, con immediata intimazione della debitrice a pagare il dovuto, è avvenuta nel rispetto delle previsioni di legge, dato che la debitrice era pacificamente morosa da mesi nella restituzione del finanziamento e il contratto prevedeva la risoluzione del rapporto e la decadenza dal beneficio; allo stesso modo, pure la chiusura del fido accordato con i due rapporti di conto corrente è avvenuta secondo le previsioni contrattuali.

E' poi irrilevante la doglianza del signor FIDEIUSSORE che la BANCA, dopo avere chiuso i rapporti, abbia rifiutato di rispondere ai tentativi di colloquio della debitrice per concordare le modalità di gestione del pagamento. Infatti la BANCA non aveva alcun obbligo di concedere dilazioni alla debitrice e, del resto, l'opponente non ha indicato alcun effettivo e praticabile prospetto di pagamento che la debitrice avrebbe potuto mettere in atto e che la BANCA le abbia impedito.

Non sussiste, infine, alcuna violazione dell'art. 1956 cod.civ. a danno del fideiussore signor FIDEIUSSORE, se si considera che lo stesso era socio di maggioranza assoluta della debitrice con una quota dell'87%, quindi certamente a conoscenza della situazione della Società.

Pertanto la stessa debitrice, in varie relazioni e documenti inviati alla BANCA in costanza dei rapporti creditizi, ha sempre dichiarato di godere di una buona situazione economica e finanziaria. Infine il contratto di fideiussione indica espressamente l'obbligo del fideiussore signor (omissis) non solamente di tenersi al corrente della condizioni patrimoniali della debitrice ma anche di informarsi circa i rapporti tra la stessa e la BANCA. Con il conseguente obbligo di acquisire ogni opportuna informazione circa lo stato dei rapporti di conto corrente e di finanziamento e circa la concessione di ulteriore credito (Cass. Sez.III, 26.6.1998 n.6333; Cass. Sez.III, 5.6.2001 n.7587).

Si conclude per il rigetto dell'opposizione e la conferma del credito indicato nel decreto ingiuntivo. Conseguente la condanna alle spese di causa, liquidate in dispositivo.

P Q M

Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento n. (omissis)/2014 così dispone:

- 1) rigetta l'opposizione proposta dal signor FIDEIUSSORE e conferma la sua condanna a pagare, in solido con la debitrice, la somma di €.217.493,82 per le causali indicate, oltre agli interessi come richiesti dalla data di notifica del d.i. sino all'effettivo pagamento, a favore della BANCA quale mandataria di BANCA;
- 2) condanna il signor FIDEIUSSORE al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 200,00 per spese vive ed €.5.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa e oltre alle spese per il decreto ingiuntivo poste definitivamente a suo carico.

Così deciso in Roma il 27 maggio 2016

Il Giudice
Dr. Tommaso Marvasi

***Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy**

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376